



Scuole private religiose - AGIDAE

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO NAZIONALE DI CATEGORIA: PREVIFONDER

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
gg/mm/aaaa ¹	ad oggi	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100% ^{2,3}	TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

FONDO PENSIONE LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO OPERANTI IN TRENTINO ALTO ADIGE: LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/04/2007	ad oggi	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100% ^{1,2}	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/04/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

PREVIFONDER

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i lavoratori dipendenti.

LABORFONDS

Dal 01/04/2007 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 09/12/2010. "Art. 85 - *Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)*. 1. In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro il lavoratore dipendente ha diritto ad un trattamento di fine rapporto.

2. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5, computando per mese intero le frazioni di mese superiori a 15 gg. e non considerando quelle fino a 15 gg. La retribuzione, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

3. In caso di sospensione del rapporto di lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio deve essere computato nella retribuzione di cui al 2° comma, l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. "

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE OPERANTE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICO-EDUCATIVI GESTITI DA ISTITUZIONI ED ENTI RELIGIOSI - AGIDAE

Indice:

09/12/2010 CCNL Verbale d'accordo
28/10/2010 CCNL Ipotesi di accordo
04/06/2007 CCNL Verbale d'accordo
29/03/2007 CCNL Ipotesi di accordo
26/03/2007 PREVIFONDER accordo istitutivo

09/12/2010

Verbale stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 9/12/2010, tra AGIDAE e FLC-CGIL, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA, SNALS CONF.S.A.L., SINASCA, dopo la sigla dell'ipotesi di accordo del 28/10/2010, è stato stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato negli Istituti aderenti all'AGIDAE.

Il presente Contratto decorre dall'1/1/2010 e scade il 31/12/2012.

Art. 90 Previdenza complementare

Nell'intento di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale della categoria e in attuazione della legislazione disciplinante il sistema previdenziale complementare, le parti individuano, per i lavoratori del settore, il Fondo Negoziale di Previdenza Complementare, denominato PREVIFONDER.

Art. 1 Ente Bilaterale Nazionale

[...]

7. L'Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:

[...]

g) promuovere forme di previdenza complementare.

28/10/2010

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 28/10/2010, tra AGIDAE e FLC-CGIL, CISL-Scuola, UIL-Scuola, SNALS-CONFISAL, SINASCA, è stato stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato negli Istituti aderenti all'AGIDAE. Il presente CCNL decorre dall'1/1/2010 e scade il 31/12/2012.

Art. 1 Ente Bilaterale Nazionale

[...]

7. L'Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:

[...]

g) promuovere forme di previdenza complementare.

04/06/2007

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 4/6/2007, tra l'AGIDAE - Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica e il Sindacato Nazionale FLC Cgil, la Cisl Scuola, la UIL Scuola, lo SNALS - Conf.S.A.L., il SINASCA è stato stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato negli Istituti aderenti all'AGIDAE.

- Nota a verbale -

1. Le parti concordano che gli articoli: 22, 23, 34, 37, 40, 42, 49, 50, 55, 56, 80 hanno decorrenza dall'1/9/2007, mentre gli articoli: 28, 29, 30, 31, 43, 52, 70, 71 con decorrenza dalla data della firma del presente CCNL; pertanto gli effetti dei provvedimenti assunti anteriormente alla data del 4/6/2007 seguono la disciplina del precedente CCNL 2002/2005.

Per gli art. 32 e 48 la decorrenza sarà determinata dalla definizione della materia in essi contenuta.

2. art. 49 comma 8. Per raccordare la variazione inserita nel presente CCNL riguardo il periodo di maturazione delle 26 ore, per l'anno solare 2007 le stesse saranno calcolate per 8/12.

Dall'1/9/2007 la maturazione avverrà per anno scolastico anziché per anno solare.

Il presente Contratto decorre dall'1/1/2006 e ha durata quadriennale, con scadenza al 31/12/2009, sia per le materie normative sia per quelle retributive.

Art. 1 Ente Bilaterale Nazionale

[...]

7. L'Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:

[...]

g) promuovere forme di previdenza complementare.

Art. 48 Previdenza complementare

Nell'intento di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale della categoria, e in attuazione della legislazione disciplinante il sistema previdenziale complementare, le parti individuano, per i lavoratori del settore, il Fondo Negoziale di Previdenza Complementare, denominato PREVIFONDER.

29/03/2007

Art. 46 bis - Previdenza complementare

Nell'intento di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale della categoria, e in attuazione della legislazione disciplinante il sistema previdenziale complementare, le Parti individuano, per i lavoratori del settore, il Fondo Negoziale di Previdenza Complementare, denominato PREVIFONDER.

26/03/2007

PREVIFONDER - Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i Lavoratori operanti negli Enti religiosi e nel Terzo Settore - PROTOCOLLO D'INTESA SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le parti:

- visto il decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni;

- vista la Legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;

- preso atto che gli interventi realizzati per la ricerca del riequilibrio del sistema pensionistico obbligatorio rendono opportuna l'introduzione di forme di previdenza complementare rispetto a quelle contemplate dal regime pubblico;

- che l'attuale assetto legislativo definito dal DLGS. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari evidenzia complessivamente un quadro di condizioni favorevoli per la costituzione di fondi pensione complementari attraverso strumenti di natura negoziale;

- consapevoli delle necessità di assicurare una copertura pensionistica complementare ai lavoratori ed alle lavoratrici occupati nell'area e nelle attività degli Enti religiosi e del Terzo Settore;

convengono di istituire una forma pensionistica complementare, di natura negoziale, denominata PREVIFONDER - Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i Lavoratori operanti negli Enti Religiosi e nel Terzo Settore.

Il fondo pensione PREVIFONDER viene istituito dalle associazioni di rappresentanza degli enti: AGIDAE e UNEBA, e dalle Categorie Sindacali firmatarie congiuntamente del CCNL Scuola: FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS, SINASCA, e dalle Categorie Sindacali firmatarie congiuntamente del CCNL socio-sanitario-assistenziale-educativo: F.P.CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL; e si rivolge ai lavoratori e alle lavoratrici dei settori a cui sono applicati i contratti:

- CCNL AGIDAE - Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica - per il personale operante negli istituti scolastico-educativi gestiti da istituzioni ed enti religiosi;

- CCNL AGIDAE - Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica - per il personale operante negli Istituti Socio-Sanitari-Assistenziali-Educativi;

- CCNL UNEBA - Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale, per il personale operante nelle realtà del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza, ivi comprese le ex IPAB.

Le parti inoltre convengono sull'importanza strategica, in prospettiva, di destinare quote della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR alla previdenza complementare:

- 1% a carico dei datori di lavoro;

- 1% a carico dei lavoratori quale adesione minima;

- 100% del TFR maturando

Tali importi saranno accantonati sulla base delle adesioni volontarie, nel Fondo a capitalizzazione individuale, PREVIFONDER, destinato a tutti i lavoratori degli enti religiosi e più in generale di enti ed istituzioni rientranti nel Terzo Settore.

Le parti si impegnano ad indirizzare, in tal senso, l'evoluzione del sistema di relazioni sindacali verso esiti che favoriscano tale processo.

Le parti, considerata la presenza di altre OO.SS. firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore scolastico-educativo, della formazione professionale, dell'assistenza e della sanità privata e convenzionata, si impegnano a garantire le forme più adeguate di coinvolgimento delle stesse nella definizione e nella composizione degli organismi del Fondo PREVIFONDER.

AGIDAE
FLC CGIL
UNEBA
CISL SCUOLA
UIL SCUOLA
SNALS
SINASCA
F.P. CGIL
FISASCAT CISL
UILTUCS UIL
